

REGOLAMENTO (CEE) N. 2700/84 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 1984
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2141/84 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2442/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2141/84 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 del 25. 8. 1984, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 1° ottobre 1984

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	201,286
02.01 A II b) 2	161,030 (a)
02.01 A II b) 3	251,608
02.01 A II b) 4 aa)	301,930
02.01 A II b) 4 bb) 11	251,608 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	251,608 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	346,212 (a)

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 435/80 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.